



Comune di Villanova del Sillaro

Provincia di Lodi

CAP 26818 - Tel. 0371.230021 - Tel./Fax 0371.230002

16

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

IL SINDACO
f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Gaetano Negrì

COPIA

S O M M A R I O

- Art.1 Gestione del servizio
- Art.2 Oggetto della tassa
- Art.3 Definizione dei rifiuti solidi urbani
- Art.4 Presupposto della tassa - Superfici e vani non tassabili
- Art.5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art.6 Esclusioni dalla tassa
- Art.7 Decorrenza e annualità della tassa
- Art.8 Tariffe
- Art.9 Commisurazione
- Art.10 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art.11 Determinazione della superficie tassabile
- Art.12 Esenzioni
- Art.13 Riduzioni e agevolazioni
- Art.14 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art.15 Denuncia iniziale
- Art.16 Contenuto della denuncia
- Art.17 Denuncia di rettifica e cessazione
- Art.18 Poteri del Comune
- Art.19 Sanzioni
- Art.20 Accertamento - Contenzioso - Riscossione - Rimborsi
- Art.21 Funzionario responsabile
- Art.22 Disposizioni finali
- Art.23 Entrata in vigore

ART. 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

1 Il Comune di Villanova del Sillaro, gestisce in forma esclusiva su tutto il territorio comunale, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti stessi.

2 Il servizio viene eseguito nell'ambito del centro abitato dei nuclei abitati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi: comunque entro il perimetro comunale.

3 All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

4 La gestione del servizio pubblico è effettuata mediante ditta appaltatrice.

ART. 2 OGGETTO DELLA TASSA

1 Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994 n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2 L'interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo, così come la limitata e temporanea chiusura dei locali o utilizzazione delle aree.

3 L'impiego dei rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi ai locali o fabbricati od il provvedere al loro trasporto o distruzione, in quanto consentito da Leggi e Regolamenti, non dà diritto in nessun caso ad esenzione della tassa.

ART. 3 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1 I rifiuti solidi urbani sono:

a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati; in aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, in aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e a banchi di vendita all'aperto, nonché in ogni altra area scoperta, ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti;

b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

c) i rifiuti speciali dichiarati equiparati ai rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b).

2. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n° 915 nonché gli accessori per l'informatica.

3 Sono esclusi dal servizio di smaltimento i rifiuti classificati speciali, tossici e nocivi, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. menzionato.

4 Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al punto 1, il Comune può istituire un servizio pubblico integrativo i cui costi, a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce, sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA - SUPERFICI E VANI NON TASSABILI.

1 La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.

2 Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti vi è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

* 3 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

4 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5 I produttori dei rifiuti speciali, tossici o nocivi dovranno denunciare, entro i termini di legge, l'estensione delle superfici sulle quali per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola tali rifiuti, allegando l'eventuale documentazione.

6 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7 Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1 La tassa è dovuta da coloro che a qualsiasi titolo occupano o detengono i locali di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2 La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali.

3 Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione, affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

4 Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

5 Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali società, associazioni e simili, l'assoggettamento della tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.

6 Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivati dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7 E' fatto obbligo all' amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente punto 7, di presentare al competente ufficio del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 6 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2 Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell' ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l' effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

c) parti comuni del condominio di cui all' art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell' art. 62 del D.lgs n° 507/93; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva

ART. 7 DECORRENZA E ANNUALITA' DELLA TASSA

1 La tassa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tariffaria.

2 Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministrazione con le modalità di cui all' art. 5 punto 7.

ART. 8 TARIFFE

1 La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite nonché all' uso cui i medesimi vengono destinati, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale a norma di legge.

2 La variazione delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ciascun anno: in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, ed entreranno in vigore il primo gennaio dell' anno successivo.

3 Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'azienda che effettua il servizio è tenuta a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti, il quantitativo di RSU raccolto differenziato per tipologia di rifiuto; ed in forma analitica, la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, avuto riguardo anche alle prevedibili entrate per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia.

ART. 9 COMMISURAZIONE

1 La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

2 La superficie tassabile dei locali è commisurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3 Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l' uso ad eccezione di quella parte ove si formano di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucina ecc.) che accessori (ingressi interni, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all' esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti all' esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati.

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;

4) La superficie tassabile delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi esistano.

5) Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilabili.

6) Nel calcolo delle superfici imponibili il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto o in eccesso rispettivamente per le frazioni minori a mezzo quadrato.

7) (VEDERE ULTIMA PAGINA)

ART. 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1 Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, indicate nell'art. 62 del D.lgs n° 507/93

2 La tariffa unitaria viene ridotta nel caso di :

a) abitazione con unico occupante: riduzione del 30%;

b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 10%.

3) La riduzione delle superfici e quelle tariffarie, di cui ai precedenti commi, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dell' anno successivo.

4) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell' applicazione della tariffa ridotta di cui al punto 2; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall' anno successivo a quello di denuncia dell' uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l' omessa denuncia di variazione

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1 La tassa è commisurata alla superficie:

- a) dei locali e delle aree, comprese tettoie e simili e tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l' esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso;
- b) delle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, sale da ballo all' aperto e di qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti solidi urbani o a questi assimilabili, ancorchè costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ai sensi dei punti precedenti.

2 Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto della effettiva misurazione o da quella risultante dal rogito di acquisto o del contratto d'affitto se trattasi di area privata, e dell' atto di concessione se trattasi di area pubblica.

3 L' abitazione ed il garage costituiscono una unica unità immobiliare ai soli fini dell' applicazione della tassa.

ART. 12 ESENZIONI

1 Sono esenti dalla tassa i locali e le aree seguenti:

- a) locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- b) locali adibiti al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) scuola pubblica
- d) locali occupati da persone, sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti, ed in condizioni di accertata indigenza, assistite dal Comune, limitatamente per quelli direttamente occupati e con la esclusione dei subaffittati.

ART. 13 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1 La tassa è ridotta al 60 per cento della tariffa per le aree ed i locali esclusivamente adibiti a case di prima accoglienza e simili, con permanenza limitata nel tempo degli ospiti e senza scopo alcuno di lucro, nonchè accertata esclusiva funzione sociale.

2 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani, la tassa è dovuta nella misura del 30 per cento della tariffa.

3 Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall' area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani chiusi negli appositi sacchi neri interni ed assimilabili nei contenitori vicini.

4 Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell' immobile a disposizione, ovvero esercizio dell' attività dell' utente, o è effettuato in grave violazione della prescrizione del presente regolamento il tributo è dovuto in misura non superiore al 20 per cento.

5 Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all' ambiente, secondo le norme di prescrizione sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto dell' art. 5.

6 Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico-organizzativi, comportanti un accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate rapportate al gettito e costo del servizio, la tariffa in vigore, in sede di determinazione, sarà ridotta fino ad un massimo del 20 per cento, tenuto conto del tipo di intervento effettuato e il periodo necessario ad ammortizzare i costi sostenuti.

7 Gli interessati, di cui al punto precedente dovranno presentare richiesta all' Ufficio Tributi - Finanze Territoriale entro il 20 Gennaio di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

- **relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici** perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, ovvero relazione descrittiva che illustri le modalità di differenziazione dei rifiuti che agevolino la raccolta da parte del servizio pubblico e permettano il recupero mirato al riciclaggio.

La riduzione verrà applicata comunque ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana, a decorrere dall'anno successivo al termine di cui sopra.

ART. 14 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1 E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché locali ed aree private.

2 Si intende temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, o in mancanza di corrispondente voce, della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4 L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all' atto dell' occupazione, con il modulo di versamento di cui all' art. 50 del D.L.gs. n° 507 del 15/11/93, o mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5 In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

6 Sono esenti dal pagamento di cui al comma 1:

a) le occupazioni temporanee e non ricorrenti di locali ed aree pubblici, di suolo pubblico o aree gravate di pubblico passaggio, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, filantropiche e religiose, da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.

b) l'occupazione per manifestazioni riguardanti le attività istituzionali dello Stato, della Regione, della Provincia, del Consorzio di Comuni.

ART. 15 DENUNCIA INIZIALE

1 Chiunque occupa o conduce locali od aree soggette alla tassa, è obbligato entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, a presentare denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici Comunali.

2 La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

ART. 16 CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1 La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della ubicazione, della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione, la data in cui viene presentata la denuncia, la sottoscrizione.

2 Dalla denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e altre organizzazioni simili, devono risultare la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la loro sede principale, legale o effettiva, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

3 Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta legalmente con la relativa residenza.

4 L'Ufficio Comunale deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

5 Non si ritengono valide ai fini della denuncia, quelle presentate in occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, in tale circostanza l'Ufficio comunale è tenuto ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al punto 1, dell'art. 16.

ART. 17 DENUNCIA DI RETTIFICA E CESSAZIONE

1 Le variazioni delle condizioni di tassabilità, riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno per l'esercizio successivo.

2 Eventuali sgravi conseguenti alle variazioni delle condizioni di tassabilità, potranno avere luogo, nei casi di omissioni della relativa denuncia, solo per duplicazione.

3 La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia ai fini dell'applicazione dei disposti del presente regolamento.

ART. 18 POTERI DEL COMUNE

1 Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, lo stesso può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere:

a) atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;

c) invitare il contribuente o il proprietario a comparire di persona, o a mezzo di mandatario, per fornire delucidazioni e prove;

d) nel caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, alle richieste di cui al punto 1, nel termine concesso, personale incaricato dalla Giunta municipale, munito di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

e) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

2 Le somme che risulteranno evase verranno recuperate mediante rettifica delle liquidazioni e si procederà all'applicazione delle sopratasse e ammende relative.

ART. 19 SANZIONI

1 Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sopratassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La sopratassa per l'omessa denuncia è ridotta al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata prima dell'accertamento con ritardo rispettivamente inferiore e non superiore all'anno.

2 Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una sopratassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3 Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, o dell'elenco di



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

c.a.p. 20070


PROVINCIA DI LODI

Tel. (0371) 230.021
Tel. e Fax (0371) 230.002

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **29 NOV. 1999** con atto n. **30**;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **2 DIC. 1999** al **17 DIC. 1999**;
- 3) È stato esaminato dall'*Organo* Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (O. Re.Co.) nella seduta del **13 DIC. 1999** n. **985**;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal **29 DIC. 1999** al **13 GEN. 2000** per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il **14 GEN. 2000**.

Data **16 GEN. 2000**



Il Segretario Comunale

cui all' art. 63 comma 4°, D.L.gs. 507/93, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, da determinare in base alla gravità della violazione.

4 Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare, entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5 Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e sopratassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento, fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6 Le sanzioni di cui al punto 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento, nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell' art. 75 del citato D.L.gs. 507/93

ART. 20 ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE, RIMBORSI

1 L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.lgs n° 507/1993.

2 Il contenzioso è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Fino all'insediamento delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali previste dal D.lgs n° 545/92 si applicano le disposizioni di cui all' art. 77 del D.lgs n° 546/92 e, pertanto, i ricorsi devono essere presentati alla competente Direzione Regionale delle Entrate (1° grado) ed al Ministero delle Finanze (2° grado).

3 Per il contenzioso si applicano le norme legislative vigenti in materia.

4 Per il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta si applicano le disposizioni di cui all' art. 75 del D.Lgs. n° 507 del 15 Novembre 1993.

ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

1 Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto di legge tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia. Esso, inoltre dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

2 La percentuale di costo di spazzamento da dedursi dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana è pari al 5%.

ART.23 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo, esperite le procedure previste dallo Statuto Comunale.



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

c.a.p. 20070

PROVINCIA DI LODI


Tel. (0371) 230.021
Tel. e Fax (0371) 230.002

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/9/96 - 28/11/96
con atto n. 26 e 33;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/10/96 al 29/10/96
e dal 3/12/96 al 18/12/1996;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del 30/10/96 e 23/12/96 n. 60371 e 73735 - 73736;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 8/1/1997 al 23/1/1997 per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi
consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il 24/1/1997

Data 24/1/1997



Il Segretario Comunale